

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1554}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE

Presentata il 20 giugno 1977

Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, che reca norme sulle trasmissioni radiotelevisive pubbliche e private

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La presente proposta di legge nel sottoporre al voto del Parlamento alcune modifiche alla vigente legge sulle trasmissioni radio-televisive ha soprattutto perseguito lo scopo di porre ordine nel sistema delle televisioni libere assicurando il pluralismo delle diverse voci non coperte dalla riserva di monopolio statale ma ha altresì mirato a dettare norme che rispecchino nel loro contenuto generale e di fondo gli indirizzi dettati nella decisione emessa nell'estate dello scorso anno dalla Corte costituzionale.

Infatti la sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune norme contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103; quindi salvo che si voglia ignorare tale sentenza, cosa giuridicamente e politicamente improponibile, alcune modifiche si rendono necessarie.

Nell'articolare la presente proposta di legge ci si è pertanto mossi dalle considerazioni elaborate dalla Corte circa l'ammissi-

bilità dell'iniziativa privata in campo radiotelevisivo.

Si legge infatti nella sentenza n. 202 del 1976: « Il riconoscimento del diritto di iniziativa privata, nei limiti risultanti da quanto precede, data la connessione con il servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, costituito, tra l'altro, dalla diffusione via etere su scala nazionale, di programmi radiofonici e televisivi ed affidato al monopolio statale, postula la necessità dell'intervento del legislatore nazionale perché stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente a provvedere all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei conseguenti controlli, e fissi le condizioni che consentono l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi a Costituzione ».

Si è conseguentemente proposto, nell'articolato che segue, la modifica delle norme contenute nella legge vigente, la n. 103 del 1975, dichiarate parzialmente illegittime dalla stessa Corte, ai punti *a)* e *d)* della citata sentenza e qui di seguito riportati:

« *a)* l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non erano consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale; »

« *d)* a norma dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui prevedeva la possibilità che mediante le realizzazioni di impianti da parte della società concessionaria fossero esaurite le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione ».

Abbiamo poi elaborato un sistema autorizzatorio basato sui principi fissati dalla citata sentenza, nel brano che qui di seguito riportiamo:

« In particolare, si dovranno stabilire:

a) i requisiti personali del titolare dell'autorizzazione e dei suoi collaboratori, che diano affidamento di corretta e responsabile gestione delle trasmissioni;

b) le caratteristiche tecniche degli impianti e la relativa zona di servizio, nonché la specificazione delle frequenze e dei canali utilizzabili;

c) l'esatta indicazione dell'ambito di esercizio, il cui carattere "locale" deve essere ancorato a ragionevoli parametri d'ordine geografico, civico, socio-economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, senza, peraltro, eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio medesimo;

d) eventuale fissazione di turni ed adozione di ogni altro accorgimento tecnico, al fine di non turbare il normale svolgimento del servizio come sopra riservato allo Stato ai sensi degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 103 del 1975 e di ogni altro servizio parimenti riservato allo Stato; ed al fine di rendere possibile il concorrente eser-

cizio di attività da parte degli altri soggetti autorizzati;

e) limiti temporali per le trasmissioni pubblicitarie, in connessione con gli analoghi limiti imposti al servizio pubblico affidato al monopolio statale;

f) ogni altra condizione necessaria perché l'esercizio del diritto, previa autorizzazione, si svolga effettivamente nell'ambito locale e non dia luogo a forme di concentrazione od a situazioni di monopolio o di oligopolio ».

Si è configurata, infine, l'autorizzazione come nel seguente brano della citata sentenza:

« Ove concorrano le condizioni da stabilire nei modi sopra indicati, il rilascio dell'autorizzazione è vincolato e non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel nostro ordinamento. »

2. — Passiamo ora brevemente ad illustrare gli articoli.

Innanzitutto, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del progetto di legge modificano i corrispondenti articoli della legge vigente nel senso di accogliere la decisione della Corte costituzionale modificando l'ambito di esercizio del monopolio statale.

A seguito di tale modifica le trasmissioni circolari su scala nazionale vengono tutte riservate allo Stato e le trasmissioni locali liberalizzate, e ciò indipendentemente dal mezzo interposto, sia esso etere o cavo.

Con le modifiche anche il potere di vigilanza viene limitato all'attività coperta da monopolio, dovendosi le rimanenti trasmissioni considerare libere pienamente, salvo per quanto concerne le attività tecniche di installazione ed esercizio.

L'articolo 5 contiene invece alcune modifiche all'articolo 13 della legge n. 103, che hanno lo scopo di ridare autonomia gestionale al consiglio di amministrazione secondo il principio, da noi sostenuto e disatteso dalla legge n. 103 del 1975, della separazione tra la funzione di indirizzo spettante alla legge ed agli organi di vigilanza e la funzione di conduzione aziendale che dev'essere svolta in proprio dal Consiglio di amministrazione.

Con l'articolo 6, poi, si apportano alcune necessarie modifiche alla dizione dell'articolo 14 della legge vigente anch'esse come conseguenza della sentenza n. 202 della Corte costituzionale di cui si è detto innanzi.

In esso, sempre con riferimento all'articolo 14 della legge n. 103 del 1976 si include, nei criteri di rilascio della concessione di gestione del monopolio, un richiamo al principio di una equilibrata coesistenza tra diversificazione pluralistica ed economicità di gestione.

L'articolo 7 sostituisce l'intestazione del titolo II della legge n. 103 del 1975 concernente la diffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Il senso delle disposizioni proposte nel nuovo articolo 24 della legge n. 103 come modificato dalla presente proposta di legge è quello di permettere l'installazione sia di impianti via cavo sia di impianti via etere per la diffusione di programmi sonori e televisivi prevedendo per ciascuna delle due forme limitazioni diverse dirette comunque tutte al rispetto dell'ambito locale.

Per gli impianti di diffusione via cavo si è fatto riferimento all'area regionale come area di ricezione rispetto alla sede degli impianti con il solo obbligo dell'allacciamento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

Per l'installazione via etere invece si è fatto riferimento per quanto riguarda i radio-trasmittitori a un raggio di 15 chilometri e ad una distanza tra le frequenze che sia non inferiore ai 200 Khz; per le trasmissioni televisive, infine ad una area di servizio di 50 chilometri.

Tuttavia ritenendo di dover meglio realizzare il principio in merito individuato dalla Corte costituzionale nella citata sua sentenza si è introdotto il temperamento basato sul numero degli abitanti nella zona servita dalla radio o dalla televisione locale.

La funzione di raccordare nel dettaglio il piano delle frequenze assegnabili con i principi contenuti nel nostro approvando progetto di legge è affidata al regolamento previsto dal successivo articolo 26 e che dovrà essere emanato in sostituzione di quello vigente. Tale articolo 26 della legge vigente, così come modificato dall'articolo 10 della presente proposta di legge, prevede la emanazione del regolamento di esecuzione e ne traccia le linee affidando la competenza a demanarlo al Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

Per quanto concerne la legittimazione all'esercizio degli impianti di cui si è detto ci si è orientati, come risulta dagli articoli 27, 28, 30 e 35 verso il regime autorizzatorio, secondo l'ordine cronologico di pre-

sentazione e col solo limite delle condizioni di natura tecnica stabilite dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione.

È a tale Consiglio infatti che con le modifiche da noi proposte vengono demandati i compiti di accertamento connessi con la concessione delle autorizzazioni previste dal presente progetto di legge. In tale modo si è inteso sottolineare che le autorizzazioni di cui trattasi, fatte salve le valutazioni, le esigenze, e le cautele di carattere tecnico, devono ritenersi atti vincolanti a meno che siano inesistenti le condizioni richieste dalla legge con riferimento al soggetto richiedente.

L'articolo 27 del nostro progetto prevede poi a carico del titolare dell'autorizzazione una serie di obblighi, quali:

completamento delle installazioni nei tempi e nei modi fissati dall'autorizzazione; rispetto per l'obbligo di allacciamento-cavo;

alternativa di esercizio tra etere e cavo; rispetto dei limiti agli inserti pubblicitari.

Gli obblighi contenuti invece negli articoli 28 e 30 sono:

a) costituirsi ai sensi delle norme del codice civile libro V, capo III e seguenti del titolo V;

b) avere, in ogni caso un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni interamente versati;

c) essere iscritte in apposito registro tenuto dalla cancelleria del tribunale della circoscrizione in cui hanno sede.

Le stazioni radio-trasmittenti gestite da partiti o movimenti politici rappresentati in Parlamento sono esonerati dal rispetto dei due obblighi sopra indicati ai punti a) e b), con il solo obbligo alterativo di iniziare e chiudere le proprie trasmissioni con la esatta denominazione del partito o movimento.

Inoltre gli stessi articoli 28, 30, 31 e 32 della legge n. 103 del 1976 nella nuova stesura risultante dal presente progetto, elencano una serie di adempimenti a carico dei titolari dell'attività di radiotelevisiva e concernenti le responsabilità connesse con la trasmissione dei programmi, con particolare riferimento all'aspetto culturale ed informativo. Tutti gli adempimenti hanno come punto finale la presentazione della documentazione al tribunale competente per territo-

rio, al quale spetta di riceverla e di iscrivere l'impresa nell'apposito registro, collezionando il bilancio annuale di ciascuna di esse.

L'articolo 34, nella nuova stesura, opera un richiamo dell'articolo 7 della legge n. 103 del 1975 per quanto concerne l'obbligo di rettifica e detta nuove norme di esonero per l'eventualità di una responsabilità penale del direttore dei notiziari o dei giornali radio-televisivi di trasmettenti private che non sia imputabile allo stesso bensì al richiedente la rettifica.

Più innanzi con il nuovo articolo 33, quale risulta dall'articolo 17 del nostro progetto di legge, si provvede a modificare la tariffa concernente le tasse da corrispondere allo Stato per l'esercizio delle trasmissioni radiofoniche o televisive.

A questo proposito si è adottato il criterio dell'importo uguale sia per le trasmissioni ad opera di stazioni private che per le trasmissioni ad opera di ripetitori dell'azienda di Stato, nonché per le trasmissioni ritrasmesse con ripetitori in Italia di programmi stranieri. Tale criterio si rende necessario per il rispetto di una sostanziale equità tra le condizioni fatte dallo Stato a ciascun soggetto esercente le trasmissioni.

È inoltre importante segnalare l'articolo 18 del presente progetto di legge che, sostituendo l'articolo 34 della legge vigente, detta norme dirette ad impedire il costituirsi, attraverso forme di concentrazione o controllo, di monopoli od oligopoli di diritto o di fatto, giusto quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale innanzi richiamata.

Per l'individuazione delle condizioni di controllo si è fatto riferimento all'articolo 2359 del codice civile e per le pene a quelle stabilite dall'articolo 2630 dello stesso codice.

I successivi articoli 19 e 20 del progetto di legge modificano gli articoli 35 e 36 della legge vigente. Infatti l'articolo 35 detta le necessarie norme transitorie a fa-

vore delle imprese che di fatto hanno gestito e gestiscono attività di diffusione di programmi radiofonici o televisivi via etere alle quali è data la possibilità di sanatoria mediante la richiesta di un'autorizzazione come stabilito negli articoli precedenti e l'articolo 36, oltre ad estendere alle radio-televisioni libere le sanzioni previste dal codice postale e dalle sue modificazioni, prevede la sanzione di disattivazione degli impianti, per tutte le imprese di diffusione di programmi sonori o televisivi, comunque attivata senza il preventivo assenso dell'autorità amministrativa cui spetta di rilasciare l'autorizzazione.

Infine gli articoli 21 e 22 del presente progetto di legge, sostituendo rispettivamente l'articolo 39 ed il primo comma dall'articolo 40 della legge vigente, stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di ripetitori delle trasmissioni di stazioni estere e prevedono limiti alle trasmissioni di inserti pubblicitari analoghi a quelli fissati per la pubblicità trasmessa dalla concessionaria pubblica.

Concluso con l'articolo 22 del nostro progetto di legge l'insieme delle modifiche al titolo secondo della vigente legge n. 103 del 1975 e dopo quanto disposto dagli articoli 21 e 22 per la modifica di parti del titolo terzo della suddetta legge, l'articolo 23 apporta ulteriori modifiche agli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, a sua volta già modificato dall'articolo 45 della già citata legge n. 103 del 1975, per adeguarlo a quanto disposto nel presente progetto di legge.

In sostanza, poiché le modifiche alla legge vigente in materia di radio-televisioni pubbliche e private altro non fanno che adeguare la legislazione in argomento a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza più volte citata, riteniamo che il Parlamento debba al più presto dare il suo assenso al nostro progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o via filo e di programmi televisivi via etere o via cavo, su scala nazionale, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo ed al secondo comma, e dei principi di cui al comma successivo, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi circolari riservati allo Stato competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681 ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende la installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla radiodiffusione circolare su scala nazionale, nonché la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura.

La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, non comprende l'installazione e l'esercizio degli impianti destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale nonché gli impianti ripetitori privati di programmi stranieri e nazionali ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 è sostituito dal seguente:

« Lo Stato può provvedere al servizio di radiodiffusione circolare, su scala nazionale, dei programmi della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

ART. 4.

Al primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo la parola « radiotelevisivi » e prima dei due punti sono aggiunte le parole: « circolari su scala nazionale ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione adotta tutti i provvedimenti che ritiene necessari per assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione ».

Tutti i commi successivi dello stesso articolo sono abrogati.

ART. 6.

L'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva dello Stato e che sono indicati nel precedente articolo 2, deve avere validità per sei anni ed è rinnovabile per un periodo non superiore.

Esso deve prevedere tra l'altro:

a) la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante convenzioni

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

con i comuni, le province, le comunità montane o appositi consorzi degli enti locali;

b) la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

c) la costruzione di una terza rete televisiva purché non interferisca o comporti limitazioni ad impianti di telediffusione a carattere locale, autorizzati ai sensi della presente legge ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali. Nella terza rete deve essere favorito il più ampio accesso da parte di comunità locali, partiti politici, enti morali, associazioni rappresentative di categorie economiche e sociali;

d) la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive;

e) il rispetto, pur nella distinzione tra le diverse direzioni di rete, tra queste e le direzioni di supporto nonché nella molteplicità e differenziazione dei servizi giornalistici, dei criteri di funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione.

I relativi piani tecnico-finanziari debbono essere formulati sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della Società concessionaria, sia dirette sia erogate dallo Stato a favore della stessa, e sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti ».

ART. 7.

L'intestazione del titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così sostituita:

« Dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di diffusione sonora e televisiva via etere e via cavo ».

ART. 8.

L'articolo 24 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'esercizio degli impianti di diffusione via cavo, sonori o televisivi, di programmi, è ammessa relativamente ad aree non eccedenti il territorio della regione, inteso come area di normale ricezione ove hanno sede gli impianti.

Per ogni singola rete di diffusione via cavo è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

Le modalità per la realizzazione e l'esercizio di impianti di diffusione via cavo che fossero necessarie, per ovviare a possibili difficoltà di ricezione diretta delle radioonde, sono stabilite dal regolamento di cui al seguente articolo 26.

L'installazione e l'esercizio degli impianti per la diffusione via etere di programmi sonori o televisivi è autorizzata alle seguenti condizioni:

a) per i radiotrasmittitori, con un campo di azione od un'area di servizio non superiori per raggio ai 50 chilometri e frequenze portanti degli impianti distanti tra loro in misura non inferiore ai 200 khz;

b) per le trasmissioni televisive con un campo d'azione ed un'area di servizio non superiore per raggio ai 50 chilometri.

I limiti di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere superati sino al raggiungimento, nella superficie interessata, di un numero di abitanti uguale o superiore a centomila.

Con il Regolamento di cui al seguente articolo 26, nell'ambito delle frequenze assegnabili, comprese nelle bande IV e V e secondo il piano nazionale delle frequenze, si fisseranno le caratteristiche tecniche che dovranno essere rispettate nella costruzione degli impianti trasmettitori televisivi via etere al fine di assicurare la nitidezza e la buona ricezione dei segnali di ciascuna emittente.

ART. 9.

L'articolo 25 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione alla titolarità degli impianti ed alla gestione dell'impresa per le trasmissioni radiofoniche o televisive, via cavo o via etere, è rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che provvede con proprio decreto e conformemente a quanto deciso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 693, in merito alle condizioni di natura tecnica.

Le autorizzazioni debbono essere rilasciate in base all'ordine cronologico di presentazione delle relative domande conformi ai requisiti richiesti ed alle condizioni di natura tecnica stabilite dal Consiglio superiore di cui al comma precedente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia l'autorizzazione previo parere obbligatorio della Regione, o se trattasi del Trentino-Alto Adige, della Provincia, nel cui territorio deve essere installato l'impianto il cui esercizio è oggetto dell'autorizzazione.

Tutti i provvedimenti adottati dal Ministro in questa materia sono impugnabili ».

ART. 10.

I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituiti dal seguente comma:

« Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 1, un nuovo regolamento in sostituzione di quello approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1975 sulla base delle norme dettate con la presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa ».

Sono abrogati i commi: settimo, ottavo e nono dello stesso articolo.

ART. 11.

L'articolo 27 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione alla titolarità degli impianti ed all'esercizio dell'impresa per le trasmissioni radiofoniche o televisive, via cavo o via etere, è rilasciata alle società costituite secondo uno dei tipi indicati dall'articolo 2200 del codice civile, sempreché queste ultime abbiano per statuto, come oggetto esclusivo d'attività, la trasmissione di programmi alternativamente con il mezzo della radio o della televisione e, sempre alternativamente, via cavo o via etere.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non può essere rilasciata a favore di società a partecipazione pubblica.

L'autorizzazione di cui al primo comma obbliga l'impresa titolare, fermi restando

gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento:

1) a completare l'installazione e l'attivazione degli impianti e della rete, in conformità del progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nella autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;

2) a soddisfare le richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dall'articolo 24, primo e secondo comma, se trattasi di impianti via cavo;

3) a rispettare il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, pari al 15 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche dei programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione.

L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche ».

ART. 12.

L'articolo 28 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per diffondere via etere o via cavo programmi radiofonici o televisivi hanno l'obbligo di:

a) costituirsi ai sensi delle norme del codice civile libro V, capo III e seguenti del titolo V;

b) avere in ogni caso un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni interamente versato;

c) essere iscritte in apposito registro tenuto dalla cancelleria del tribunale della circoscrizione in cui hanno sede.

I partiti o movimenti politici rappresentati anche in un solo ramo del Parlamento possono gestire direttamente stazioni atte a diffondere via etere o via cavo programmi radiofonici o televisivi con esonero dalla osservanza delle norme di cui alle lettere a) e b) di cui al primo comma del presente articolo.

Le trasmissioni di partito hanno l'obbligo di iniziare e chiudere ogni trasmissione

con la esatta denominazione del partito o movimento stesso.

Contestualmente al deposito presso la cancelleria del tribunale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa, ivi comprese la denominazione e la sigla della stazione radiofonica, debbono essere presentati i seguenti documenti in forma autentica:

a) certificato anagrafico con le complete generalità degli azionisti o dei partecipanti;

b) certificato di residenza del presidente e degli amministratori della società;

c) certificato di cittadinanza italiana e di pieno godimento dei diritti civili e politici del presidente e degli amministratori della società.

I documenti di cui al primo comma sono richiesti anche per il direttore responsabile della gestione dell'impresa nonché, quando l'attività diffusiva comprende servizi o rubriche informative di frequenza periodica oppure saltuaria, per il direttore di ciascuna rubrica o servizio.

Quando uno dei direttori è investito del mandato parlamentare, deve essere indicato un sostituto che, avendone i requisiti, assume in proprio la responsabilità.

Le persone di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo, con gli altri documenti, debbono depositare una dichiarazione a firma autenticata da un notaio nella quale precisano di assumere la rispettiva qualifica e la responsabilità agli effetti civili e penali ».

ART. 13.

L'articolo 29 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato interministeriale prezzi, sulla base del costo di allacciamento delle reti sonore e televisive via cavo locali, fissa il prezzo che gli utenti devono pagare per ottenere l'allacciamento stesso ».

ART. 14.

L'articolo 30 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato verificata la regolarità dei documenti presentati, entro il termine

massimo di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, ordina la iscrizione della impresa nel registro di cui al precedente articolo 28.

In caso contrario dà immediata comunicazione al titolare dell'impresa o alla persona delegata delle carenze riscontrate con invito a perfezionare la documentazione entro il termine perentorio di trenta giorni.

Ogni variazione di uno degli elementi di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge deve formare oggetto di una nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dalla avvenuta modifica con i relativi documenti.

L'annotazione del mutamento ha luogo nei termini e nei modi di cui all'articolo 28 della presente legge.

L'obbligo di cui al presente articolo incombe al titolare ed al direttore responsabile della gestione dell'impresa.

Anche il bilancio annuale di ciascuna emittente dovrà essere depositato presso il tribunale e riportato integralmente nel pubblico registro delle emittenti radiofoniche e televisive, con una relazione analitica e dettagliata del bilancio stesso compilata da un collegio di revisori, due dei quali nominati dal presidente del tribunale ed il terzo dall'emittente stessa.

Il presidente del tribunale od il giudice delegato di cui al primo comma invia copia del foglio o dei fogli del registro di cui all'articolo 28 della presente legge al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia in sede di iscrizione che a seguito di successiva annotazione ».

ART. 15.

Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono aggiunti i seguenti:

« Il direttore responsabile dei notiziari emessi dalle stazioni di diffusione radiofonica o televisiva, autorizzate ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati.

Se il direttore ritiene che il testo di rettifica presentatogli abbia un contenuto che possa dare luogo a responsabilità penale, ne avverte immediatamente il richiedente; se questi insiste nel richiedere la rettifica nel testo proposto precedentemente, il direttore

ne consente la trasmissione restando, però, esonerato da qualsiasi eventuale responsabilità.

In caso di mancato adempimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7 della presente legge, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo ».

ART. 16.

Gli ultimi due commi dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituiti dai seguenti:

« Le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Qualora sulla domanda di trasferimento non si provveda, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di tre mesi il consenso si intende accordato.

Le richieste di consenso di cui al comma precedente devono essere inviate in copia anche al tribunale competente per territorio.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere immediatamente comunicati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, nel caso di consenso per scadenza del termine di tre mesi da parte dei richiedenti, ai tribunali competenti per territorio ».

ART. 17.

L'articolo 33 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui al precedente articolo 26 è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dall'articolo 41 della presente legge, le altre tre voci sono così sostituite:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero d'ordine	Indicazione degli Atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
125-bis	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:		
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi paesi:		
	tassa di rilascio o di rinnovo	50.000	ordinario
	tassa annuale	30.000	(a) ordinario
	b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:		
	tassa di rilascio o di rinnovo	50.000	ordinario
	tassa annuale	30.000	(a) ordinario
126	Autorizzazione del Ministero delle finanze per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre e per l'accettazione di scommesse:		
	tassa di rilascio	10.000	ordinario
127	Autorizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni avente per oggetto:		
	1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo e via etere di programmi televisivi:		
	tassa di rilascio o di rinnovo	50.000	ordinario
	tassa annuale	30.000	(a) ordinario

(a) La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

ART. 18.

L'articolo 34 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così sostituito:

« Al fine di evitare fenomeni di concentrazione o di controllo delle trasmissioni radiofoniche e televisive, via cavo e via etere, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il concorso del consiglio tecnico di cui innanzi ed avvalendosi di tutti i mezzi di ispezione e controllo, deve accertare la diversità delle imprese, dei rappresentanti e dei partecipanti quali titolari di ciascuna autorizzazione rilasciata.

Dovranno quindi essere considerate inequivocabilmente alternative:

o la titolarità dell'autorizzazione di cui all'installazione ed all'esercizio delle radiodiffusioni via cavo;

o la titolarità dell'autorizzazione di cui all'installazione ed all'esercizio delle radiodiffusioni via etere;

o la titolarità dell'autorizzazione di cui all'installazione ed all'esercizio delle telediffusioni via cavo;

o la titolarità dell'autorizzazione di cui all'installazione ed all'esercizio delle telediffusioni via etere.

Il ministro accertata la violazione della presente norma dichiara, con proprio decreto motivato, la decadenza delle autorizzazioni successive alla prima in forza delle quali si è tentato di violare le norme.

La decadenza è altresì dichiarata dal ministro, con proprio decreto motivato, e quando la causa della decadenza è rimovibile o l'irregolarità sanabile, previa diffida al titolare dell'autorizzazione stessa, in tutti gli altri casi di infrazione alle norme della presente legge ed alle prescrizioni tecniche di cui al Regolamento previsto dall'articolo 26.

Chiunque e in qualunque forma controlla, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, un'impresa del tipo di quella indicata agli articoli 27 e 28 della presente legge deve darne, entro 30 giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto del controllo, comunicazione scritta alla società interessata, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al tribunale competente per territorio.

Chiunque viola le disposizioni precedenti è punito con le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

ART. 19.

L'articolo 35 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Chiunque gestisce impianti di diffusione di programmi radiofonici o televisivi via etere o via cavo già installati sul territorio nazionale deve presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge domanda di autorizzazione dalla quale risultino le caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito solo per quelli già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio od al rifiuto dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Il ministro nell'accordare le autorizzazioni non dovrà concedere alcun diritto di precedenza alle domande concernenti impianti già attivati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ove sia accertato che l'impianto non corrisponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi di ufficio.

Sono anche disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

ART. 20.

L'articolo 36 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il provvedimento di disattivazione immediata degli impianti, le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano a chiunque installi impianti atti a diffondere programmi sonori o televisivi senza la prescritta

autorizzazione, o comunque diffonda senza autorizzazione detti programmi, ovvero alteri le caratteristiche tecniche degli impianti prescritte secondo le precedenti norme o adibisca tali impianti ad uso diverso da quello autorizzato.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonché a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato ».

ART. 21.

Il primo comma dell'articolo 39 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata, ferme le disposizioni di questo titolo, ai soggetti ed alle condizioni della presente legge. Devono essere rispettate inoltre le seguenti condizioni:

sede principale dell'attività di ripetizione situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche straniere;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti ».

ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri le parti aventi carattere pubblicitario, nella misura in cui esse superino il limite fissato dalla presente legge per la concessionaria pubblica del servizio di trasmissione circolare radiotelevisiva italiana, di cui al precedente articolo 21, comma secondo.

Per calcolare l'indicato limite del 5 per cento si fa riferimento ai tempi di durata dei programmi irradiati dai ripetitori situati nel territorio italiano ».

ART. 23.

L'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 1 del testo unico in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

” ART. 1. - (*Esclusività dei servizi postali e di telecomunicazioni*). — Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

- i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
- i servizi di trasporto di pacchi e colli;
- i servizi di telecomunicazione, salvo quelli indicati dal comma successivo.

Sono ammessi, con autorizzazione, l'installazione e l'esercizio di:

- a) impianti privati, di diffusione sonora e televisiva sia via etere che, nell'ambito della regione, via cavo;
- b) impianti ripetitori privati via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali ” ».